



PROVINCIA DI PARMA

**UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 188 del 23/10/2024

Oggetto: GIUDIZIO RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. -
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che in materia di personale non dirigente di Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali trovava già espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000 (vigente all'apertura del procedimento di cui appresso), che stabiliva che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che sempre nel medesimo ambito, l'art. 59 del C.C.N.L. sottoscritto il 16/11/2022 ed attualmente in vigore, dispone che: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente."

che la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto l'assunzione diretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'Ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna;

che dall'analisi delle norme sopramenzionate si ricava anzitutto che il personale non dirigente delle amministrazioni locali, per potere usufruire del pagamento delle spese legali necessarie per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve previamente concordare con l'Ente l'indicazione del legale e/o del consulente;

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio, dando cioè luogo alla decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che la possibilità di rimborso riguarda un solo legale, per cui la scelta di più soggetti non determina l'aumento degli oneri posti in capo all'Ente, come si evince dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, riguardante il personale non dirigente; emerge pertanto chiaramente che l'assunzione dell'onere non può che riferirsi ad un unico legale, dovendosi ritenere conseguentemente che, qualora il dipendente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 96 del c.p.p., l'assunzione del relativo onere non potrà che essere a suo carico;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'Ente Locale, non è comunque automatica, ma deve essere il risultato di alcune valutazioni che l'Ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, nonché la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle cariche espletate o agli uffici rivestiti dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che gli imputati siano prosciolti con formule liberatorie nel merito;

che l'Amministrazione veniva fattivamente notiziata di un procedimento (n. 5804/2020 R.G.N.R.della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma) avviato nei confronti di dipendenti ed ex-dipendenti della Provincia di Parma, poi proseguito innanzi al Giudice delle

Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Parma (R.G.G.I.P. n. 3624/2022), e che in seguito dava luogo al rinvio a giudizio di un dipendente e di un ex-dipendente, già difesi dall'Avv. Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140, in sede di Indagini e Udienza preliminari ;

Considerato:

che al riguardo infatti, con note prot. nn. 27134 del 02/09/2022 e 27450 del 05/09/2022, due dei quattro dipendenti ed ex-dipendenti interessati dal procedimento a suo tempo avviato , avevano in tale occasione indicato formalmente quale proprio legale di fiducia l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio ivi sito in Viale dei Mille n. 140;

che con tale adempimento, i due interessati in questione avevano pertanto ottemperato all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di Regioni ed Autonomie Locali;

che l'Avv. Panico veniva pertanto incaricato della tutela di due dei quattro indagati, limitatamente alla fase delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, a mezzo Decreto Presidenziale n. 214 del 22/09/2022;

che i due interessati , consegnando la documentazione rilasciata loro dalle competenti Autorità in relazione al precitato Procedimento Penale, recante il n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, notiziavano formalmente di ciò gli organi competenti dell'Amministrazione, precisando contestualmente la propria volontà di avvalersi, per la propria difesa, di un legale di fiducia concordato con l'Amministrazione stessa, poi individuato nell'Avv. Carmelo Panico, in seguito incaricato con il citato Decreto Presidenziale n. 214/2022;

che con Decreto Presidenziale n. 107/2023, sulla scorta della conferma resa e documentata in data 16/06/2023 dai due indagati di cui sopra poi rinviati a giudizio, veniva nuovamente incaricato l'Avv. Carmelo Panico di Parma, con Studio ivi sito in Viale dei Mille n. 140, della difesa di un dipendente e di un ex-dipendente in servizio all'epoca dei fatti ed ora in quiescenza, in conseguenza dell'Ordinanza del 09/06/2023, depositata in Cancelleria in pari data, con cui il Giudice delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Parma (R.G.G.I.P. n. 3624/2022), dava appunto luogo al rinvio a giudizio degli stessi, già difesi dall'Avv. Panico medesimo anche in sede di Indagini e Udienza preliminari (n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma);

Dato atto:

che l'individuazione dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma anche per la fase dibattimentale, aveva avuto luogo comunque nel rispetto del principio di rotazione, alla luce dei precedenti incarichi legali a tutt'oggi conferiti, anche nel corso del corrente anno, dando peraltro atto, in accordo con i due interessati, di ovvie ragioni di continuità;

che il procedimento di che trattasi, approdato pertanto al Dibattimento innanzi al Tribunale di Parma a seguito del suddetto rinvio a giudizio, reca il n. di R.G. 762/2024;

che nel corso del giudizio dibattimentale di che trattasi, tuttora in essere, l'Avv. Panico evidenziava, come emerge dalle note di posta elettronica dello stesso inviate in data 10/10 e 15/10 e come anche confermato in sede di confronto in presenza, che dagli atti processuali si evince la necessità di produrre argomentazioni a contrario rispetto a quanto addotto dal consulente tecnico della parte accusatoria in merito a rilevanti aspetti circostanziali di tipo climatico e metereologico, intervenuti in occasione dei fatti oggetto del procedimento;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

che l'Avv. Panico, con nota mail sempre del 15/10/2024, indicava, quale Consulente Tecnico per la formulazione delle argomentazioni a contrario rispetto a quanto addotto dal pari ausiliario della parte accusatoria riguardo ai suddetti rilevanti aspetti circostanziali, il Prof. Onorario Franco Ugozzoli di Parma, ivi domiciliato in Via XXIV maggio n. 53;

Ritenuto:

che anche in tal caso e per le attività tecniche da esperire avvalendosi del citato Consulente Tecnico, rientri comunque nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa del proprio dipendente e dell'ex-dipendente rimasti

coinvolti nel procedimento di cui sopra, fatto salvo il riconoscimento della non responsabilità degli stessi, da asseverare in sede di decisione;

che la nomina del Prof. Onorario Franco Ugozzoli, indicato dall'Avv. Carmelo Panico e suffragata pure dal Dirigente Provinciale Ing. Gianpaolo Monteverdi con nota in data 15/10/2024, vedeva l'accettazione da parte del dipendente e dell'ex-dipendente interessati, manifestata da entrambi a mezzo rispettive mail anch'esse del 15/10/2024, concretizzandosi così, anche rispetto all'incarico di cui al presente atto, il requisito della concertazione di un nominativo di comune gradimento tra gli interessati e l'Ente, ottemperando pertanto nuovamente all'obbligo di incontrare l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al consulente di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di comparto dipendente di Regioni ed Autonomie Locali e altresì secondo quanto riportato nell'art. 59, 1° e 2° comma, del C.C.N.L. sottoscritto il 16/11/2022;

di riservarsi comunque, anche ai fini del presente incarico, la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dal dipendente e dall'ex-dipendente precitati, qualora il procedimento non termini con provvedimento di assoluzione;

Considerato:

che il presente atto è motivato dall'esigenza di procedere urgentemente alla nomina del Consulente Tecnico di che trattasi, nell'interesse del dipendente ed dell'ex-dipendente coinvolti, nonchè comunque del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione;

Precisato:

che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile e che, ai fini dell'incarico in parola, del Prof. Onorario Franco Ugozzoli di Parma, ivi domiciliato in Via XXIV maggio n. 53, è stato valutato, oltre alla congruità dell'offerta, il curriculum professionale;

Considerata quindi la necessità di incaricare in sede di dibattimento, a supporto della difesa in oggetto riservata al dipendente ed all'ex-dipendente di che trattasi, il Prof. Onorario Franco Ugozzoli di Parma, ivi domiciliato in Via XXIV maggio n. 53;

Ritenuto altresì:

di conferire al predetto Consulente le facoltà di legge inerenti il rispettivo mandato;

di prevedere, a favore del Prof. Onorario Franco Ugozzoli di Parma, una spesa complessiva presunta di €. 1.500,00.= per le spettanze allo stesso dovute quale compenso per prestazione occasionale, in linea con quanto dal medesimo comunicato con apposito preventivo scritto;

Dato atto che la somma dovuta al Consulente come individuato, rimarrà a carico del dipendente e dell'ex-dipendente coinvolti e diverrà pertanto oggetto di richiesta di rimborso, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Ritenuto pertanto inoltre:

di riservarsi, in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, la facoltà di ripetizione della somma di cui sopra dai due interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

Visto:

il Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti ed ex-dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, ascritta nel corso dell'attività di servizio, approvato con atto C.P. n. 94/2012;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con successivo atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 7 marzo 2019;

• Dato atto:

• che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il DUP 2024-2026;

• che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024–2026;

• che il Piano Esecutivo di Gestione 2024–2026 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di incaricare, per la Consulenza resasi necessaria nella fase dibattimentale R.G.762/2024 del Procedimento di cui in narrativa e per le motivazioni riportate in parte motiva, ai fini del supporto alla difesa del dipendente e dell'ex-dipendente della Provincia di Parma coinvolti nel Procedimento stesso, anche nell'interesse dell'Ente ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine, il Prof. Onorario Franco Ugozzoli di Parma, ivi domiciliato in Via XXIV maggio n. 53; ciò di concerto con i suddetti interessati coinvolti, come specificato nella narrativa stessa; di conferire al predetto Consulente le facoltà di legge correlate al proprio mandato;

di presumere una spesa di complessivi € 1.500,00.= quale importo complessivamente richiesto dal Consulente incaricando, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti procedurali e processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte del Consulente stesso e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa totale di € 1.500,00.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che la somma dovuta al Prof. Franco Ugozzoli come sopra individuato rimarrà a carico dei dipendenti coinvolti, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

di riservarsi:

- la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;
- pertanto in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, anche in narrativa, la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dagli interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3643 /2024** ad oggetto:

" GIUDIZIO RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 22/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3643 / 2024** ad oggetto:

" GIUDIZIO RIGUARDANTE DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 22/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale